

Roma 18 luglio 2019  
Prot. 1616/Presidenza

Trasmessa via pec

[Protocollo.sportepolitichegiovani@pec.comune.roma.it](mailto:Protocollo.sportepolitichegiovani@pec.comune.roma.it)

Al Dirigente della U.O. Gestione e Sviluppo  
Impiantistica Sportiva  
Arch. Roberto Ziantoni

Al Funzionario  
U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva  
Arch. Tiziana Zarrillo

- E p.c. All'Ass. Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi  
Dott. Daniele Frongia
- E p.c. Al Direttore del Dipartimento Sport e Politiche  
Giovanili  
Avv. Francesco Paciello
- E p.c. Al Direttore di Direzione Sport  
Ing. Tonino Egiddi
- E p.c. Al Presidente della Commissione Sport  
Dott. Angelo Diario

**Oggetto: Replica alle contestazioni sollevate di cui all'avvio del procedimento di decadenza relativo al Centro Tecnico Federale di proprietà capitolina sito in Roma Via della Grande Muraglia 360368**

**In relazione alla Nota di Roma Capitale, Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva, 5 luglio 2019, prot. n. EA/2019/8400, di "diffida ad adempiere e comunicazione di avvio del procedimento di decadenza ... della concessione dell'impianto sportivo di proprietà capitolina "Bocciodromo", sito in Roma via della Grande Muraglia 360/368 – Via Fiume Bianco 75, affidato alla Federazione Italiana Bocce come da Deliberazione Commissariale n. 93 del 15/04/2008".**



\* \* \*

Il presente atto è strutturato in **due sotto-parti** relative, rispettivamente, alle **controdeduzioni alle contestazioni sollevate da codesta Amministrazione (cfr. par. I)** e alla **corretta individuazione delle conseguenze giuridiche derivanti da tali contestazioni (cfr. par. II)**.

\* \* \*

## **I. REPLICA ALLE CONTESTAZIONI SOLLEVATE.**

Con la Nota indicata in epigrafe, codesta Amministrazione ha sviluppato **due ordini di contestazioni nei confronti della Federazione**.

In particolare, l'Amministrazione ha contestato:

- 1) **l'asserita irregolarità od illegittimità dell'affidamento a terzi da parte della FIB del servizio di ristoro, bar, foresteria, spazio coperto di 600 mq con annessi beni riguardante il c.d. Bocciodromo (cfr. punto 1 successivo);**
- 2) **l'asserita violazione da parte della FIB di una serie di previsioni del Regolamento per gli Impianti Sportivi di proprietà comunale e del Disciplinare di Concessione (cfr. punto 2 successivo).**

\* \*

### **1. Insussistenza di irregolarità od illegittimità dell'affidamento a terzi da parte della FIB del servizio di ristoro, bar, foresteria, spazio coperto di 600 mq con annessi beni riguardante il c.d. Bocciodromo.**

**1.1. Codesta Amministrazione ha contestato alla FIB di avere affidato a terzi il servizio di ristoro, bar, foresteria, spazio coperto di 600 mq con annessi beni riguardante il c.d. Bocciodromo in modo irregolare od illegittimo per i seguenti motivi.**

In particolare, **la FIB:**


- a) **avrebbe applicato una tipologia di procedura di gara asseritamente erronea (cioè, la procedura negoziata previa indagine di mercato, come previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016);**
- b) **non avrebbe inserito nel contratto di affidamento il c.d. Codice Identificativo Gara (CIG).**

Tali contestazioni sono infondate.

\*

**1.2. Innanzitutto, si chiarisce che il CIG è stato effettivamente assegnato ed è il seguente: CIG 7099141C78.**

Chiarito tale preliminare (e sostanzialmente irrilevante) elemento, si evidenzia come la **FIB non sia soggetto tenuto al rispetto e all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.**



n. 50/2016), **in quanto non è soggetto al c.d. Elenco ISTAT** <sup>(1)</sup> e, comunque, certamente non vi era inserito nell'anno 2017 quando è stato effettuato l'affidamento in questione (cfr. Determinazione Dirigenziale 15 settembre 2017, n. 1, già in vostro possesso).

Nel caso di specie, **la FIB ha applicato la procedura di gara sulla base delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, per propria libera scelta** al fine di garantire una maggiore tutela degli interessi e delle posizioni delle proprie Società affiliate e dei propri tesserati.

\*

**1.3. A diversa conclusione non può arriversi nemmeno in conseguenza del richiamo effettuato da codesta Amministrazione all'art. 177 del D.Lgs. n. 50/2016 (rubricato "affidamenti dei concessionari" <sup>(2)</sup>).**

Infatti:

**a) in capo al concessionario di servizi, quale è FIB, non vi è alcun obbligo normativo al rispetto del Codice dei Contratti Pubblici:**

**a1) in via generale, il concessionario di servizi non è tenuto da nessuna norma dell'Ordinamento a dare applicazione al Codice dei Contratti Pubblici laddove proceda all'affidamento di un contratto di concessione di servizi (contrariamente a quanto avviene, invece, per il concessionario di lavori, che è espressamente tenuto ai sensi dell'art. 164, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 <sup>(3)</sup>, peraltro solamente laddove debba procedere all'affidamento di un contratto di appalto di lavori e non quando sia affidata una concessione di servizi);**

**a2) nella fattispecie:**

---

<sup>1</sup> Negli anni in cui la FIB è stata inserita nel c.d. Elenco ISTAT ha sempre proposto ricorso giurisdizionale e la Corte dei Conti ne ha disposto l'esclusione in accoglimento dell'impugnazione.


Si fa riferimento alle sentenze della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, nn. 4/2016/RIS, 46/2017/RIS, 5/2018/RIS e 9/2019/RIS

<sup>2</sup> **Per comodità e completezza si riporta il dato testuale della norma citata:**

*"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità".*

<sup>3</sup> **Per comodità e completezza si riporta il dato testuale della norma citata:**

*"I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte".*




- x) **FIB è senz'altro titolare di una concessione di servizi** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv del D. Lgs. n. 50/2016 <sup>(4)</sup>; infatti, **la gestione dell'impianto sportivo pubblico in assenza di remunerazione da parte del Comune proprietario**, come avviene nella fattispecie, **costituisce concessione di servizi, secondo la giurisprudenza costante** <sup>(5)</sup>;
- y) **l'affidamento effettuato da FIB integra altresì una concessione di servizi** (ristoro, bar, foresteria, spazio coperto di 600 mq con annessi beni riguardante il c.d. Bocciodromo), in quanto **la remunerazione dell'attività prestata da parte dell'affidatario proviene direttamente da parte dell'utenza**, con l'assunzione del c.d. rischio operativo;
- a3) di conseguenza, **FIB in qualità di concessionaria di servizi non è tenuta al rispetto del Codice dei Contratti Pubblici;**
- b) **l'art. 177** del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato da codesta Amministrazione è **comunque inconfidente**, poiché:
- b1) **l'applicazione di tale norma presuppone che la concessione della gestione dell'impianto sportivo sia stata affidata dall'Amministrazione (Roma Capitale) al concessionario (FIB) in violazione della normativa europea** <sup>(6)</sup>, **cosa che nella fattispecie non è avvenuta**, in quanto è stata affidata da Roma Capitale a favore della FIB in esito a procedura indetta con Bando pubblico;

<sup>4</sup> Per comodità e completezza si riporta il dato testuale della norma citata:

*“«concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”.*

<sup>5</sup> TAR Abruzzo, Sez. I, 9 febbraio 2018, n. 54; Corte Appello de L'Aquila, 13 maggio 2017, n. 828; TAR Campania, Sez. VIII, 1 dicembre 2016, n. 5554; TAR Abruzzo, Sez. I, 11 luglio 2016, n. 258.

<sup>6</sup> La *ratio* della disposizione in commento è stata ben individuata da parte del Consiglio di Stato (cfr. punto 1.4. del parere Comm. Spec., 20 giugno 2018, n. 1582, n. aff. 547/2018, sulle Linee Guida n. 11 dell'ANAC), laddove è stato affermato che *“la decisione del legislatore di adeguare, seppur in via mediata e indiretta, l'originario rapporto concessorio al mutato approccio alla “concorrenza per il mercato”, fatto proprio dal medesimo per il tramite del recepimento della direttiva 2014/23/UE e soprattutto dei principi generali della Costituzione e del Trattato, in modo da restituire al mercato quelle quote di lavori, servizi e forniture per lungo tempo affidate senza l'uso di procedure ad evidenza pubblica, atteso il regime previgente al codice, al riparo dalla competizione, senza con ciò incidere sull'esistenza e la durata dell'originaria concessione, in un logica che può dirsi riequilibratrice e non sanzionatoria”*; in altri termini, **in “quelle ipotesi in cui il concessionario fosse stato scelto senza un previo ricorso al mercato ... il concessionario [si ritiene essere] affetto da una sorta di colpa originale indipendente dalla sua volontà ma per se stessa tale da collocarlo in una “situazione permanente” di sostanziale violazione dei principi di concorrenza, pur senza colpa individuale. L'art. 177 intende purgare questo stato di colpa originale imponendo, a valle, il rispetto della concorrenza in quegli atti nei quali la violazione originaria della concorrenza si perpetua”**.



b2) in ogni caso, **il comma 2** dell'art. 177 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che ***“Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020”***.

Da quanto sopra deriva che le contestazioni sollevate sotto tale profilo da parte di codesta Amministrazione sono senz'altro infondate.

\* \*

## **2. Insussistenza di violazioni da parte della FIB del Regolamento per gli Impianti Sportivi di proprietà comunale e del Disciplinare di Concessione.**

**2.0.** Sotto distinto profilo, **codesta Amministrazione ha contestato alla FIB n. 9 asserite violazioni degli obblighi** derivanti dal Regolamento per gli Impianti Sportivi di proprietà comunale (di seguito, il Regolamento) e del Disciplinare di concessione (di seguito, il Disciplinare).

Di seguito, si prenderà in considerazione ciascuna singola contestazione e si replicherà adeguatamente.

\*


**2.1.** In primo luogo, è stata contestata **l'asserita violazione dell'art. 9 del Regolamento**, poiché il **c.d. Bocciodromo sarebbe stato “utilizzato per eventi privati, meeting, congressi, feste aziendali, attività ed eventi non autorizzati, per i quali non sono state corrisposte all'amministrazione indennità di occupazione di suolo pubblico”** (cfr. pag. 2 della Nota comunale).

**Innanzitutto, tale contestazione è del tutto generica**, in quanto non fa riferimento ad alcun evento in particolare, specificamente individuato (giorno, orario, tema, etc.) e pertanto non consente una puntuale replica.

In via generale, però, si evidenzia come **ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Disciplinare, “L'Amministrazione comunale può, su richiesta dei concessionari degli impianti sportivi polifunzionali, autorizzare la gestione di attività ricreative e socio-culturali, aperte al pubblico, diverse da quella sportiva, la quale deve comunque essere prevalente”**.

Nella fattispecie, **tale autorizzazione è stata concessa da parte di Roma Capitale con Nota 24 novembre 2010, prot. CN 82121, a favore della Società FIB Servizi s.r.l.** (“rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ...”, già in vostro possesso), **poi, nuovamente rilasciata a favore dell'attuale gestore del servizio di ristoro, Società EDR Plus s.r.l., con atto già in vostro possesso, alla ristorazione, bar e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.**

Tale attività è **pacificamente residuale rispetto alla pratica sportiva** – come chiarito espressamente dalla FIB con propria Nota inviata a codesta Amministrazione in data 27 ottobre



2017, prot. n. 2884/Segr., già in vostro possesso, *“abbiamo avviato l’iter di ristorazione e foresteria nel pieno rispetto della finalità pubblica e di promozione e divulgazione sportiva ... e’ evidente che l’attività prevalente rimane quella boccistica e che gli spazi dedicati alla stessa sono di gran lunga i più estesi”* - e, pertanto, **vi è il perfetto rispetto degli obblighi convenzionali assunti dalla FIB.**

Infine, nessuna ulteriore indennità di occupazione di suolo pubblico è dovuto a, in quanto il canone per l’utilizzo dei locali è già versato regolarmente all’Amministrazione.

\*

**2.2.** In secondo luogo, è stata contestata l’asserita violazione dell’art. 5, comma 2, n. 4, del Disciplinare del Regolamento e dell’analogo art. 17, comma 1, lett. f del Regolamento, poiché **non risulterebbe *“pervenuta entro il termine del 30 settembre 2018 la scheda di rilevamento statistico”*** (cfr. pag. 2 della Nota comunale).

Tale contestazione eccepisce **una mera irregolarità sostanzialmente irrilevante**, poiché la scheda di rilevamento statistico **è stata inviata all’Amministrazione in data 26 febbraio 2019, assunta al prot. n. EA/2019/2423** (quindi, già in vostro possesso).

**Il termine del 30 settembre 2018 ha carattere evidentemente non perentorio, ma meramente sollecitatorio**, posto che non è individuata espressamente la natura perentoria del termine, né è stata utilizzata l’espressione *“entro e non oltre”*, né è prevista alcuna specifica sanzione in caso del superamento del termine.


\*

**2.3.** In terzo luogo, è stata contestata l’asserita violazione dell’art. 5, comma 2, n. 5, del Disciplinare del Regolamento e dell’analogo art. 17, comma 1, lett. g del Regolamento, poiché **non risulterebbe *“pervenuto entro il termine del 30 settembre 2018 il rendiconto dettagliato della gestione dell’impianto sportivo, compreso il rendiconto della manutenzione ordinaria”*** (cfr. pag. 2 della Nota comunale).

Tale contestazione è infondata poiché **la FIB ha costantemente inviato all’Amministrazioni informazioni dettagliate sia sulla gestione dell’impianto, che sullo svolgimento della manutenzione ordinaria, con Note trasmesse a mezzo PEC 27 ottobre 2017, prot. n. 2884/segr., 12 novembre 2018, prot. n. 2353/segr., 26 ottobre 2018, prot. n. 2276/segr. e 29 aprile 2019, prot. n. 1009/segr.** (quindi già tutte in vostro possesso) e, comunque, per ragioni meramente cautelative e di leale collaborazione, la FIB rinverrà tale rendiconto anche nei prossimi giorni.

\*

**2.4.** In quarto luogo, è stato contestato che **la scheda di rilevamento statistico 2018** avrebbe riportato un errore, poiché riporterebbe *“a pag. 5 nella tabella ‘affitto impianti sportivi’ ricavi diversi dagli importi indicati in contratto da parte del fruitore EDR Plus s.d.r.”* (cfr. pag. 2 della Nota comunale).



**La contestazione è sostanzialmente irrilevante**, come dimostrato dal fatto che non è stata nemmeno riportata l'indicazione della norma di Regolamento o di Disciplinare che sarebbe stata violata.

Si tratta, infatti, di **un mero errore di compilazione del modello dell'Amministrazione** (la c.d. scheda di rilevamento statistico), **laddove il dato corretto è comunque stato sostanzialmente inviato attraverso l'allegazione del contratto di rilievo**, e, comunque, per ragioni meramente cautelative e di leale collaborazione, la FIB reinvierà tale modello anche nei prossimi giorni.

\*

2.5. In quinto luogo, è stata contestata la violazione dell'art. 17, comma 1, lett. q del regolamento, in quanto **sarebbero avvenute le seguenti vietate variazioni di destinazione d'uso degli spazi dell'Impianto Sportivo** (cfr. pag. 2 della Nota comunale):

- a) *“i locali interrati adibiti a deposito e spogliatoi addetti alla foresteria sono impropriamente utilizzati dai frequentatori dei corsi della ginnastica artistica”;*
- b) *“dalle verifiche condotte sul sito internet [www.eurcity.it](http://www.eurcity.it) e dalle diverse segnalazioni acquisite al Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, la foresteria risulta essere utilizzata come affittacamere”;*
- c) *“l'attività di ristorazione/bar è aperta al pubblico, è presente una pizzeria”.*

**Tutte le contestazioni sono infondate in fatto, prima che in diritto.**

In particolare:

- a) **i locali interrati della foresteria non hanno subito alcuna variazione di destinazione d'uso;**  
infatti:
  - a1) **affinché possa aversi una variazione di destinazione d'uso è necessario che i locali siano stati stabilmente e definitivamente adibiti al diverso uso** contestato dall'Amministrazione (spogliatoi per attività sportiva), mentre giuridicamente risulta irrilevante un eventuale uso in modo diverso degli stessi, laddove ciò abbia carattere sporadico o saltuario;
  - a2) nella fattispecie, **i locali in questione sono tutt'ora destinati alla foresteria e, infatti, non risulta in alcun modo che gli stessi siano stati definitivamente destinati ad altro utilizzo; in ogni caso, la FIB si impegna a controllare con continuità il corretto utilizzo di tali locali;**
- b) **la foresteria non è utilizzata come “affittacamere” per utenti estranei all'attività sportiva,**  
posto che:



- b1) **tale attività**, come già comunicato a codesta Amministrazione con Nota 29 aprile 2019, prot. 1009/segr., è svolta dalla Società **EDR Plus in cogestione con la FIB**, proprio al fine di assicurare che la foresteria sia utilizzata esclusivamente da parte di tesserati, affiliati ed aderenti a FIB, Organismi sportivi, Federazioni sportive, riconosciuti dal CONI e dal CIP enti pubblici vigilanti sulla FIB;
- b2) infatti, **le indicazioni riportate nel sito internet www.eurcity.it risultano chiare nello specificare che le camere sono riferite all'attività dell'impianto sportivo** (“*Il Centro tecnico federale FIB è dotato di una Foresteria composta da 15 camere king size ...*”);
- c) **circa l'attività di ristorazione aperta al pubblico**, si ribadisce che ciò è stato oggetto di **espressa autorizzazione da parte di codesta Amministrazione**, reiterata nel tempo (cfr. precedente punto 2.1.).

\*

2.6. In sesto luogo, è stata contestata la violazione dell'art. 17, comma 1, lett. x del Regolamento, poiché **vi sarebbe stata “l'esposizione di numerosi cartelli all'interno della struttura in oggetto che rinominano la stessa con la dicitura ‘Eur City’”** (cfr. pag. 2 della Nota comunale).

Si evidenzia che **l'esposizione di alcuni cartelli riportanti il nominativo del marchio della Società che gestisce il servizio ristoro rientra nell'ordinaria e consentita attività di promozione pubblicitaria, assolutamente inidonea a modificare od alterare la denominazione dell'impianto sportivo, il cui nominativo è ben rimarcato dai pannelli, insegne e cartelloni ben presenti e visibili sia dall'esterno, che dall'interno della struttura**, in modo tale che nessun equivoco possa essere stato ingenerato nei confronti della pubblica utenza.

Pertanto, fermo l'assunto che la denominazione dell'impianto sportivo non è stata affatto modificata od alterata e ferma la legittima promozione pubblicitaria posta in essere dal gestore del servizio ristoro per l'esercizio di un'attività autorizzata espressamente da parte di codesta Amministrazione, in via conciliativa si manifesta la disponibilità alla riduzione del numero e/o dimensione dei cartelli con la dicitura “Eur City”.

\*

2.7. In settimo luogo, è stata contestata la violazione dell'art. 17, comma 1, lett. v del Regolamento sotto un duplice profilo:

- a) **omessa esposizione del tariffario** relativo alle discipline sportive praticate nell'impianto sportivo;
- b) **applicazione di un tariffario** per lo svolgimento della ginnastica artistica **superiore** a quello previsto dall'Amministrazione (euro 1.250,00 per il corso annuale).

**Anche queste contestazioni sono in realtà il frutto di un travisamento dei fatti.**



Innanzitutto, è bene precisare che l'attività di ginnastica artistica è svolta, su espressa autorizzazione di codesta Amministrazione (Nota 19 settembre 2018, prot. n. EA/2018/11850, già in vostro possesso), da parte della S.G.S.D. Eur s.r.l., la quale è stata riconosciuta Scuola di Ginnastica F.G.I e Centro di Avviamento allo Sport CONI dal 1984 e partecipa costantemente a tutte le attività istituzionali e di propaganda predisposte dalla F.G.I. e dagli enti di promozione.

**Tale Società ha sempre esposto regolarmente la locandina (allegata alla presente) contenente il tariffario dei corsi di ginnastica** artistica e/o ritmica svolti nell'impianto sportivo, il quale è perfettamente in linea con il tariffario comunale.

Infatti, **è prevista per i corsi-base una retta annuale pari ad euro 500,00** - comprendente la frequenza alle lezioni, bisettimanali di un'ora ciascuna, per l'intero anno scolastico (9 mesi), iscrizione annuale e due saggi annuali – **nel limite della previsione tariffaria comunale**, come accertato pacificamente da codesta Amministrazione in esito al sopralluogo dello scorso 25 giugno 2019, ore 12,30, nel cui Verbale (già in vostro possesso) si riscontra che **“il concessionario applica una quota annuale per la ginnastica corrispondente ad un mensile inferiore a quello previsto dal tariffario”**.

Altra cosa sono invece, i corsi avanzati, di vario livello fino all'alta specializzazione, i quali prevedendo una frequenza settimanale superiore a quelli base, le tariffe sono aumentate in proporzione, anche se sempre con una quota ridotta poichè la Società si prende carico di parte dei costi per incentivare lo svolgimento dell'attività sportiva; **il corso di massimo livello è quello di tipo avanzato** che prevede una frequenza quadri-settimanale e lezioni di due ore, con conseguente tariffa annuale di euro 1.200,00 (anziché di euro 1.800,00 per favorire l'attività sportiva).

\*

**2.8.** In ottavo luogo, è stata lamentata la carenza della presentazione da parte della FIB del DURC e del bilancio societario, come previsto dall'art. 17, comma 1, lett. aa e bb.

La **documentazione richiesta viene allegata alla presente; si evidenzia che tale mancanza è una mera irregolarità priva di conseguenze.**

\*

**2.9.** Infine, codesta Amministrazione ha utilizzato una espressione equivoca che vuole essere affrontata per mero tuziorismo difensivo.

In particolare, viene affermato che i sopra indicati *“inadempimenti, unitamente al violato art. 6 (divieto di sub concessione) del Disciplinare di concessione ‘ ... è fatto assoluto divieto di subconcedere, far gestire a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare la destinazione d'uso pena la revoca della concessione’ costituiscono violazioni del dovere e disattendono gli obblighi del concessionario”* (cfr. pag. 3 della Nota comunale).



**Il richiamo integrale all'art. 6** effettuato da parte dell'Amministrazione **potrebbe fare intendere che**, oltre alla contestazione dell'asserita modifica di destinazione d'uso (cfr. precedente punto 2.5.), **sia stata contestata anche l'affidamento di una sub-concessione** da parte di codesta federazione. Di conseguenza, dato il carattere equivoco del richiamo effettuato da parte dell'Amministrazione all'art. 6 del Disciplinare, **sebbene non vi sia nell'atto di diffida una espressa contestazione in tale senso, si vuole chiarire che nella fattispecie non vi è stata alcuna sub concessione vietata da parte del Disciplinare.**

In particolare, infatti:

- a) **lo svolgimento dell'attività sportiva di ginnastica** artistica e ritmica nell'impianto sportivo da parte della S.G.S.D. Eur s.r.l. **è ipotesi espressamente prevista dal Disciplinare** (cfr. art. 6, comma 2, "*Il concessionario può affidare la gestione di singole attività sportive programmate ad altro soggetto giuridico ...*") **e, infatti, è stata espressamente approvata da parte dell'Amministrazione** con Nota 19 settembre 2018, prot. n. EA/2018/11850 e Nota 21 settembre 2018, prot. n. EA/2018/12013, **cui è seguita la comunicazione da parte della FIB del nominativo del soggetto incaricato allo svolgimento dell'attività (S.G.S.D. Eur a r.l.)**, con Nota FIB 4 ottobre 2018, prot. n. 2102/segr., tutti atti già in vostro possesso;
- b) **la gestione del servizio ristoro da parte di soggetto terzo è ipotesi prevista espressamente all'art. 5, comma 2, n. 19** ("*Il Concessionario può gestire con idonee strutture il 'servizio ristoro' osservando quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge in materia e previa autorizzazione da parte del Comune*") **e, comunque, lo stesso è stato espressamente autorizzato da parte dell'Amministrazione allo svolgimento di tale attività (cfr. precedente punto 2.1.) e comunicato più volte dalla FIB all'Amministrazione** (Note FIB, trasmesse via PEC, 27 ottobre 2017, prot. n. 2884/segr. e 26 ottobre 2018, prot. n. 2276/segr., tutte già in vostro possesso);
- c) **il servizio di Foresteria è cogestito da FIB e EDR Plus s.d.r. e riservata esclusivamente a tesserati, affiliati aderenti a FIB e a Organismi sportivi riconosciuti dal CIP e dal CONI.**

\* \* \*

## **II. CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLE CONSEGUENZE GIURIDICHE DERIVANTI DALLE CONTESTAZIONI SOLLEVATE.**

1. Chiarite al precedente par. I l'insussistenza, l'infondatezza e, comunque, l'irrelevanza delle contestazioni sollevate da codesta Amministrazione, di seguito si vogliono **precisare le effettive conseguenze giuridiche derivanti dalla loro asserita fondatezza.**

Infatti, **codesta Amministrazione con la Nota indicata in epigrafe, nella parte conclusiva del proprio atto ha adottato due distinte determinazioni:**



1) da una parte, **ha diffidato il concessionario “a rimuovere ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare ... entro e non oltre 30 gg le violazioni regolamentari, normative e del Disciplinare”** (cfr. pag. 3 della Nota comunale);

2) dall’altra parte, **ha comunicato l’avvio di due distinti procedimenti:**

**2.1) l’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione** dell’impianto sportivo, per la violazione dell’art. 5, comma 2, n. 4, 5, 19 e 22 e dell’art. 6 del Disciplinare, per la violazione dell’art. 8, dell’art. 9, dell’art. 17, comma 1, lett., b, f, g, i, q, s, t, u, v, x, aa, bb del Regolamento e per la violazione dell’art. 177 del D.Lgs. n. 50/2016;

**2.2) l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs. n. 50/2016** “*in relazione al quale con separato atto si provvederà ad inoltrare specifica comunicazione all’ANAC*” (cfr. pag. 4 della Nota comunale).

Infine, tale atto ha concluso in modo contraddittorio che “*qualora non siano stati presentati atti, ovvero gli stessi non siano ritenuti sufficienti, si comunica che il procedimento sarà concluso con il provvedimento definitivo di decadenza dalla concessione dell’Impianto Sportivo in oggetto entro i 30 gg. successivi ai 30 gg assegnati ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare di concessione*” (cfr. pag. 4 della Nota comunale), **prescindendosi in modo del tutto illogico dall’eventuale ottemperanza da parte della FIB alla diffida nei trenta giorni previsti dall’art. 8 del Disciplinare.**

\*

2. Innanzitutto, è fondamentale chiarire che **la revoca della concessione in questione può avvenire esclusivamente al ricorrere delle cause previste tassativamente con elenco esaustivo dall’art. 21 del Regolamento.**

Rispetto a tutte le contestazioni sollevate da parte di codesta Amministrazione - la violazione dell’art. 5, comma 2, n. 4, 5, 19 e 22 e dell’art. 6 del Disciplinare, per la violazione dell’art. 8, dell’art. 9, dell’art. 17, comma 1, lett., b, f, g, i, q, s, t, u, v, x, aa, bb del Regolamento e per la violazione dell’art. 177 del D.Lgs. n. 50/2016 – **nella fattispecie, vengono in considerazione solamente le seguenti n. 2 cause di decadenza previste dall’art. 21** del Regolamento:

- a) ai sensi della lett. a dell’art. 21 del Regolamento, la **eventuale variazione di destinazione d’uso degli spazi sportivi**; in questa causa **rientrano le contestazioni di cui al precedente par. I.2.5.** (asserita variazione di destinazione d’uso degli spogliatoi della foresteria, utilizzo della foresteria come affittacamere e servizio ristoro aperto al pubblico), alle cui difese si rimanda;
- b) ai sensi della lett. j dell’art. 21 del Regolamento, l’**eventuale mancato rispetto delle tariffe massime stabilite dall’Amministrazione**; in questa causa **rientra la contestazione di cui al**



**precedente par. I.2.7** (asserita applicazione di tariffari superiori a quelli comunali per lo svolgimento dell'attività di ginnastica artistica o ritmica), alle cui difese si rimanda.

Di conseguenza, **tutte le altre contestazioni sollevate dall'Amministrazione** (n. 2 contestazioni relative alla procedura per l'affidamento del servizio ristoro e n. 7 contestazioni residue relative alle asserite violazioni del Disciplinare e del Regolamento) **sono evidentemente irrilevanti ai fini dell'eventuale revoca della concessione.**

\*

**3. Al precedente par. I, punti 2.5 e 2.7, è stata chiarita l'infondatezza delle due questioni che potrebbero potenzialmente assumere rilevanza ai fini della revoca della concessione** (rispettivamente, l'insussistenza di variazioni di destinazione d'uso e il rispetto del tariffario stabilito dall'Amministrazione).

In ogni caso, **si evidenzia che l'art. 8 del Disciplinare prevede espressamente che “La concessione è sottoposta a revoca – previa diffida a rimuovere entro 30 giorni le inadempienze contestate ...”.**

E, infatti, **l'art. 21, comma 1, lett. g, del Regolamento prevede espressamente la causa di revoca della “mancata esecuzione da parte del Concessionario, nei termini intimati, degli obblighi oggetto di diffida ad adempiere”.**

È pertanto evidente che **la revoca della concessione possa essere effettivamente disposta da parte di codesta Amministrazione esclusivamente in caso di mancata ottemperanza da parte della FIB alla diffida** ad adempiere alla rimozione di tutti quegli elementi ritenuti dalla stessa Amministrazione come in violazione del Disciplinare e del Regolamento.

\*

**4. Da ultimo, con riferimento al procedimento sanzionatorio di cui all'art. 177 del D.Lgs. n. 50/2016 - oltre a ribadirsi l'insussistenza di tutti i presupposti per le ragioni già indicate al precedente par. I.1.3. – si evidenzia ulteriormente che non può essere irrogata alcuna sanzione poiché tale norma si applica in fattispecie del tutto diversa rispetto a quella odierna.**

In particolare, **l'art. 177, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che nell'ipotesi in cui il concessionario (FIB) non proceda “ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento” del proprio contratto per due anni consecutivi dalla scadenza del termine previsto dalla legge (cioè, dal 31 dicembre 2020), sia irrogata una sanzione da parte del concedente di una penale pari al 10% dell'importo complessivo dei servizi “che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica”.**

**E' pertanto evidente la totale inconferenza di tale norma rispetto alla fattispecie odierna,** con conseguente inutilità, prima ancora di illegittimità, dell'invio degli atti all'ANAC come prospettato da codesta Amministrazione.

P.Q.M.

**Si chiede, previa audizione anche presso gli Uffici comunali, la conclusione del procedimento in senso favorevole per la FIB, ovvero con archiviazione della pratica, senza adozione di atti pregiudizievoli nei confronti della nostra federazione**

**Con espressa riserva di tutelare gli interessi ed i diritti della Federazione nelle sedi ritenute competenti, anche al fine del risarcimento dei danni eventualmente patiti a causa della condotta e dei provvedimenti di codesta Amministrazione e dei suoi funzionari, nonché di segnalazione alla Procura della Corte dei Conti per la loro relativa responsabilità erariale.**

**Con ogni conseguenza di legge.**

**Si allegano i seguenti documenti:**

1. Locandina dell'attività di ginnastica svolta presso il centro sportivo;
2. DURC in corso di validità della FIB;
3. Ultimo bilancio approvato della FIB (esercizio 2017).

Roma, 18 luglio 2019

Federazione Italiana Bocce  
Il Presidente  
Dott. Marco Gaudio De Sanctis

